

COMUNE DI SAN GIUSTO CANAVESE
(Provincia di Torino)

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
PER LO SMALTIMENTO DEI
RIFIUTI SOLIDI URBANI**

(Ai sensi del Decreto Legislativo 507/93 e ss.mm.ii.)

Approvato con deliberazione C.C. n. 10 del 26/03/2009

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1. Oggetto del regolamento	3
Art. 2. Istituzione della Tassa	3
Art. 3. Attivazione del servizio. Rinvio	3
Art. 4. Rifiuti equiparati o assimilabili	4

TITOLO II - LA TASSA

Art. 5. Soggetti passivi e responsabili	4
Art. 6. Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione	4
Art. 7. Gettito e costo del servizio	4
Art. 8. Presupposti e determinazione delle superfici tassabili	5
a) civili abitazioni e pertinenze	5
b) locali ad utilizzo non residenziale ed aree	7
Art. 9. Esclusioni	7
Art. 10. Articolazione della tassa e fasce d'utenza	7
c) utenze domestiche - fasce di contribuenza	7
d) utenze non domestiche - categorie	10
Art. 11. Tassa giornaliera di smaltimento	11
Art. 12. Calcolo delle tariffe	11
Art. 13. Tariffe per particolari condizioni d'uso e riduzioni	11
Art. 14. Esenzioni	12

TITOLO III - LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Art. 15. Finalità	13
Art. 16. Maggiorazioni	13

TITOLO IV - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 17. Denunce e variazioni	14
Art. 18. Accertamento e controllo	14
Art. 19. Riscossione	15
Art. 20. Rimborsi e autotutela	15
Art. 21. Recupero oneroso	16
Art. 22. Sanzioni	16
Art. 23. Funzionario responsabile	16

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 24. Entrata in vigore	17
Art. 25. Rinvio	17

TITOLO I

- PRINCIPI GENERALI -

Art.1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione e la riscossione volontaria e coattiva della tassa per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani in conformità al D.Lgs. 15/11/1993 n°507, al D.Lgs. 15/12/1997 n°22 ed alla Legge Comunitaria 27/04/1998 n°128 e ss.mm.ii.
2. Il servizio di smaltimento dei rifiuti, nell'assicurare la tutela igienico-sanitaria e la salvaguardia ambientale, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, favorisce la promozione di sistemi di riciclo, riutilizzo e/o recupero dei rifiuti, nonché di sistemi tendenti a limitarne la produzione.

Art.2

Istituzione della tassa

1. Ai sensi e per gli effetti del Capo III del D.Lgs. 15/11/1993 n°507 e ss.mm.ii., per il servizio di raccolta, cernita, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita nel Comune di San Giusto Canavese, la tassa annuale, disciplinata dal presente regolamento. La tassa è applicata in base a tariffa, con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui alle norme seguenti.

Art.3

Attivazione del servizio - Rinvio

1. Il servizio di nettezza urbana è disciplinato da apposito regolamento come previsto dall'art.8 del D.P.R. 19/09/1982 n°915 ed in conformità all'art.59 del D.Lgs. 15/11/1993 n°507.
2. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zone servite, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta, ecc.).

Art.4

Rifiuti equiparati od assimilabili

1. Si considerano assimilati ai rifiuti solidi urbani, i rifiuti compresi nell'elenco di cui al n.1, punto 1.1.1, lettera a) della deliberazione del Comitato Interministeriale Prezzi del 27 luglio 1984 (allegato 1), ad esclusione degli imballaggi terziari e degli imballaggi secondari non conferiti in raccolta differenziata, ai sensi dell'art.43, comma 2, del D.Lgs. n.22/97.

TITOLO II

- LA TASSA -

Art.5

Soggetti passivi e responsabili

1. La tassa è dovuta da chiunque occupi o detenga locali o aree scoperte non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, purché non esenti od esclusi, ovvero non suscettibili di produrre rifiuti.
2. Per le parti comuni del condominio, individuate dall'art.1117 del Codice Civile, ed occupate o condotte in via esclusiva da singoli condomini, gli stessi sono direttamente obbligati al pagamento della tassa. Agli amministratori dei condomini, è fatto obbligo di presentare, entro il 20 gennaio di ogni anno, l'elenco aggiornato degli occupanti o conduttori dei predetti locali od aree.
3. Per la unità immobiliari adibite ad abitazione, soggette a locazioni di carattere occasionale e/o temporaneo e comunque per periodi inferiori ai sei mesi, la tassa è dovuta dal proprietario, salvo sua diversa esplicita richiesta scritta di addebito al conduttore o affittuario.

Art.6

Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

1. La tassa è dovuta per anno solare, cui corrisponde un'autonoma imposizione tributaria. La stessa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione.
2. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o della detenzione dei locali ed aree, dà diritto allo scomputo della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo.
3. In caso di mancata presentazione della denuncia di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive:
 - a condizione che l'utente dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree
 - se la tassa è stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia ovvero in seguito a recupero d'ufficio.

Art.7

Gettito e costo del servizio

1. Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati.
2. Il costo del servizio comprende le spese inerenti lo stesso, gli oneri diretti e indiretti, nonché le quote di ammortamento dei mutui per la costituzione di consorzi per lo smaltimento dei rifiuti.

3. Ai sensi dell'art.1, comma 7, del D.Lg. 27/12/2000 n.392, convertito in Legge 28/02/2001 n.26, il costo cui far riferimento per il calcolo delle tariffe è quello complessivo.
Il costo complessivo del servizio viene così suddiviso:
 - a. quota fissa, riferita alle componenti essenziali del costo;
 - b. quota variabile, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione.
4. In caso di gestione del servizio secondo le modalità previste dall'art.113, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n.267/2000, l'azienda incaricata, è tenuta a fornire i dati utili ai fini della previsione di bilancio per l'anno successivo, entro il 31 ottobre dell'anno in corso.
5. Ai fini del computo del tasso di copertura si considera, altresì, il mancato gettito derivante dall'applicazione delle esenzioni o agevolazioni di cui all'articolo 14 del presente regolamento. Tale mancato gettito dovrà essere iscritto a bilancio come autorizzazione di spesa.

Art.8

Presupposti e determinazione delle superfici tassabili

1. Ai sensi dell'art.62 del D.Lgs. 507/93 e ss.mm.ii., il presupposto della tassa è l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibite, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali od accessorie di civili abitazioni, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato, o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dal regolamento di nettezza urbana.
2. La tassa, per la quota fissa, è calcolata in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili.
 - a) Civili abitazioni e pertinenze.
 - o La superficie tassabile dei locali destinati a civile abitazione, è comprensiva degli accessori (corridoi, ingressi interni, anticamere, bagni, ripostigli, ecc.) e dei locali di servizio (cantine, autorimesse, lavanderie, tavernette, ecc.) anche se interrati e/o separati dal corpo principale del fabbricato.
 - Essa è desunta dalle planimetrie catastali o da altra analoga documentazione allegata alla denuncia originaria o di variazione, ovvero dalla misurazione diretta sul filo interno dei muri.
 - o La tariffa relativa alla superficie complessiva, è tariffa media, già inclusiva della diversa potenzialità di produzione di rifiuti presente nei differenti locali.
 - o Ai fini della tassazione, le superfici di tutti i locali ubicati nel sottotetto sono così trattate:
 - Locali sottotetto abitabili o agibili con altezza media uguale o superiore a m.2,40 ed altezza minima di m.1,50, per intero;

→ Locali usabili con altezza media inferiore a m.2,40 ed altezza minima inferiore a m.1,50, al 50%;

→ I locali non usabili o non agibili non vengono considerati.

→ L'agibilità o inagibilità dei locali, deve essere dichiarata in modo esplicito e motivato nella denuncia e può essere soggetta a controlli da parte dell'Ufficio.

- o Per l'individuazione delle aree di pertinenza od accessorie, si fa riferimento alle superfici recintate pertinenti all'edificio ovvero a quelle asservite all'edificio in base alle risultanze catastali.
- o Le coperture di aree aperte, anche solo da un lato, pertinenziali od accessorie di civili abitazioni, non sono soggette a tassazione.
- o Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando, nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti, è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.
- o Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

b) Locali ad utilizzo non residenziale ed aree.

- Per la determinazione della superficie di detti locali, si fa riferimento alle modalità indicate nel comma 1 del precedente articolo.
- La tariffa applicabile ad un'attività economica è di norma unica, anche se le superfici sulle quali essa è esercitata presentano diversa destinazione d'uso e sono eventualmente ubicate in luoghi diversi.
- Nel caso di magazzini e depositi di attività commerciali, artigianali ed industriali ad uso esclusivo dell'attività, per l'applicazione della tariffa della tassa si fa riferimento all'attività prevalente.
- Gli uffici collocati negli stabilimenti industriali vengono tassati in base alla categoria specifica (ufficio).
- Le aree scoperte costituenti superfici operative utili all'esercizio dell'attività economica, sono soggette a tassazione.
- La superficie delle aree è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono.
- Nella determinazione della superficie tassabile, non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Art.9 Esclusioni

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per loro natura, o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.
2. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
 - a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia di regola presenza umana;
 - b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m.1,50 in cui non sia possibile la permanenza;
 - c) parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'art.1117 del Codice Civile, con l'eccezione delle aree destinate a cortile non alberato, a giardino o a parco;
 - d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte, sia che si trovino in locali;
 - e) unità immobiliari non utilizzate né locatate, prive di mobili, suppellettili e utenze (acqua, luce, gas);
 - f) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.

Le circostanze di cui ai punti b), d) ed f), debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

3. Sono altresì esclusi dalla tassa:
 - a) i locali e le aree scoperte per cui non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardano organi di Stato esteri;
 - b) i locali e le aree per cui l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.

Art.10 Articolazione della tassa e fasce d'utenza

1. La tassa, viene corrisposta in base a tariffe annualmente deliberate dall'organo competente. Le tariffe, a norma del comma 1 dell'art.65 del D.Lgs. n.507/93, sono commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti producibili. Per il calcolo, si fa riferimento al tipo d'uso cui i locali e le aree sono destinati e al costo dello smaltimento.
2. Le tariffe sono articolate per fasce d'utenza domestica e non domestica.
I coefficienti di produttività media presunta delle utenze domestiche e non domestiche e le categorie di contribuzione, sono determinati

sulla base dei parametri ministeriali di produttività media desunti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158 in totale o parziale coerenza con il metodo normalizzato stesso e modulati alla realtà locale. Il Comune ripartisce fra le due fasce d'utenza, l'insieme dei costi da ricoprire con la tassa, secondo criteri razionali, assicurando agevolazioni per gli utenti domestici.

3. Le utenze domestiche sono suddivise in fasce di contribuenza con riferimento al numero degli occupanti. Tali utenze, possono essere ulteriormente distinte fra nuclei residenti e non residenti con conseguente differente tipologia di trattamento.
4. Le utenze non domestiche, sono suddivise, in base alla tipologia di attività, in categorie tendenzialmente omogenee, in ordine alla produzione dei rifiuti. Per l'attribuzione di categoria ad utenze non domestiche che esercitino diverse attività, ove non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra di tali attività, si fa riferimento alle licenze, autorizzazioni, ovvero certificati camerali.

a) Utenze domestiche - fasce di contribuenza

- Le fasce di contribuenza delle utenze domestiche sono così individuate:

FASCIA	NUMERO DI COMPONENTI
I	Abitazioni con 1 componente
II	Abitazioni con 2 componenti
III	Abitazioni con 3 componenti
IV	Abitazioni con 4 componenti
V	Abitazioni con 5 componenti
VI	Abitazioni con 6 o più componenti

- Per la determinazione della tassa annuale dovuta, si procede nel seguente modo:

• per i residenti, si fa riferimento al numero di persone occupanti i locali ad uso abitazione, pertinenza e accessorio, così come risultanti dai dati dell'Anagrafe Comunale alla data del 21 gennaio dell'anno d'imposizione; per le nuove iscrizioni successive a tale data, si fa riferimento al numero di componenti risultanti in Anagrafe al momento dell'iscrizione a ruolo;

Non rientrano nel conteggio degli occupanti:

- militari di carriera
- soggetti domiciliati presso case circondariali
- soggetti domiciliati presso comunità

che pur residenti nel Comune, di fatto per particolare tipologia di attività svolta o di condizione personale, risultino assenti per periodi superiori ai 183 giorni annui. In tali casi, gli interessati saranno tenuti a produrre idonea documentazione probatoria.

- Per i non residenti, si fa riferimento al numero di persone occupanti i locali ad uso abitazione, pertinenza ed accessorio, indicati nella denuncia originaria o di variazione.

In assenza di denuncia, alle utenze intestate a soggetti non residenti, verrà associato, ai fini della determinazione della tassa, un numero medio di occupanti pari a due.

- La tassa annuale dovuta, viene determinata moltiplicando la superficie dichiarata o accertata per la tariffa fissa. All'importo ottenuto si aggiunge la tariffa corrispondente alla fascia di appartenenza del nucleo familiare.
- Se uno o più componenti di un nucleo, si trovano in una situazione di assenza protratta che non comporti cancellazione anagrafica, è applicata la tariffa corrispondente al numero di componenti effettivamente occupanti il locale. Tale assenza deve essere superiore a sei mesi nell'anno d'imposizione.
- Per l'applicazione della tariffa riferita alla fascia con minor numero di componenti, il contribuente è tenuto a produrre apposita istanza documentata all'Ufficio Tributi, entro 30 giorni dal verificarsi di tale situazione.

b) Utenze non domestiche - categorie

➤ Le categorie delle utenze non domestiche (comunità, attività commerciali, professionali, produttive in genere, di servizio), vengono ripartire nel modo seguente:

- 1 Musei, biblioteche, associazioni, luoghi di culto
- 2 Teatri, cinematografi e scuole
- 3 Distributori di carburante, campeggi, aree scoperte, depositi e magazzini senza alcuna vendita diretta
- 4 Esposizioni, autosaloni
- 5 Alberghi con ristorazione
- 6 Alberghi senza ristorazione
- 7 Case di cura e riposo
- 8 Uffici, agenzie, studi professionali
- 9 Banche e istituti di credito
- 10 Ambulatori e studi medici privati
- 11 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, casalinghi, ferramenta e altri beni durevoli
- 12 Negozi mobili, tende, tessuti, tappeti, oggetti arredamento, vimini e antiquariato
- 13 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
- 14 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
- 15 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, ecc.
- 16 Carrozzeria, autofficina, elettrauto
- 17 Attività industriali con capannoni di produzione
- 18 Attività artigianali di produzione beni specifici
- 19 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
- 20 Mense, birrerie
- 21 Bar, caffè, pasticcerie
- 22 Supermercato, pane, pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari, ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
- 23 Plurilicenze alimentari e /o miste
- 24 Banchi di mercato beni durevoli *
- 25 Banchi di mercato generi alimentari *
- 26 Discoteche, night club

- La tassa viene commisurata alla superficie dei locali e delle aree occupate, espressa in metri quadri, in base a tariffe differenziate per categorie, con riguardo alla destinazione d'uso.
- I locali e le aree eventualmente adibiti a usi diversi da quelli sopra classificati, vengono associati ai fini dell'applicazione della tariffa, alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e, quindi, della connessa produzione di rifiuti.

Art.11 Calcolo delle tariffe

1. Il metodo di calcolo utilizzato per la determinazione delle singole tariffe, è quello previsto dal D.P.R. 27/04/1999 n.158, articolato nel seguente modo:

UTENZE DOMESTICHE

$$Q_{uf} = \frac{C_{tuf}}{S \text{ [Superficie totale (n) * Ka (n)]}} * K_a (n)$$

$$Q_{uv} = \frac{Q_{tot}}{S \text{ [Numero utenze domestiche (n) * Kb (n)]}} * K_b (n) * C_u \text{ U.D.}$$

- n = numero componenti il nucleo familiare
 Q_{uf} = Quota unitaria (€/mq) parte fissa Utenze Domestiche (U.D.)
 C_{tuf} = Totale costi fissi attribuibili alle U. D.
 K_a(n) = Coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza.
 Q_{uv} = Quota unitaria parte variabile U. D. data dal rapporto tra quantità totale rifiuti prodotti dalle U. D. e il numero totale delle utenze, in funzione del numero dei componenti.
 K_b(n) = Coefficiente proporzionale di produttività per U.D. in funzione del numero dei componenti della singola utenza.
 C_u = Costo unitario €/Kg U.D.

UTENZE NON DOMESTICHE

$$Q_{apf} = \frac{C_{tapf}}{S \text{ [Superficie totale (ap) * Kc (ap)]}} * K_c (ap)$$

$$Q_{apv} = C_u \text{ U.N.D.} * K_d (ap)$$

- ap = tipo di attività produttiva
 Q_{apf} = Quota unitaria (€/mq) parte fissa, determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle Utenze Non Domestiche e la superficie dei locali occupati dalle medesime.
 C_{tapf} = Totale costi fissi attribuibili alle U.N.D.
 K_c(ap) = Coefficiente potenziale di produzione
 Q_{apv} = Quota unitaria (€/mq) parte variabile per tipologia di attività produttiva.
 C_u = Costo unitario (€/Kg).
 K_d(ap) = Coefficiente di produzione in Kg/mq/anno

Art.12
Tassa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati prodotti da utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la Tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. Si considera temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo percentuale del 50%.
3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione delle categorie di cui all'art.10, lettera b) del presente regolamento, è applicata, d'ufficio, la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili, per attitudine quantitativa e qualitativa, a produrre rifiuti.
4. Per le occupazioni poste in essere con i banchi mercatali, è prevista apposita tariffa annua e giornaliera.
5. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa, da effettuare all'atto dell'occupazione, secondo le modalità fornite dall'ufficio.
6. In caso di uso di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata d'ufficio, unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.
7. Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni, si applicano le norme stabilite dal presente regolamento per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, salve le diverse disposizioni contenute nel presente articolo.

Art.13
Tariffe per particolari condizioni d'uso e riduzioni

1. Le aree scoperte operative (superfici scoperte sulle quali si svolge parte dell'attività tipica dell'impresa) sono tassate per intero. Sono escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili (parcheggi, aree adibite a verde ecc.)
2. Alle abitazioni tenute a disposizione per usi stagionali ovvero altro uso limitato o discontinuo inferiore a 183 giorni, da comprovare in sede di dichiarazione, con autocertificazione resa ai sensi della normativa vigente, si applica una riduzione del 30% sulla parte variabile della tariffa.
3. Alle abitazioni che nel corso dell'ultimo anno, pur mantenendo attive le utenze domestiche (acqua, luce, gas) non sono state di fatto

utilizzate né locate o cedute in comodato si applica una riduzione del 100% della parte variabile.

Il non utilizzo di detti locali dovrà essere dichiarato e comprovato mediante esibizione di bollette che dimostrino un consumo pari a zero, salvo accertamenti ulteriori da parte del Comune.

4. Nel caso di soggetti per i quali non vi sia coincidenza tra residenza anagrafica e dimora abituale, si procede come di seguito specificato:

a) in caso di residenza anagrafica nel Comune di San Giusto C.se e dimora abituale in altro Comune, si applicano, previa presentazione di istanza documentata da parte dell'avente diritto, entro il 20 gennaio, le agevolazioni di cui al comma 2 del presente articolo.

b) in caso di residenza anagrafica in altro Comune e dimora abituale nel Comune di San Giusto C.se, il soggetto non ha diritto ad alcuna agevolazione, ma è tenuto alla presentazione della denuncia entro il 20 gennaio, specificando il numero dei componenti che di fatto occupano o detengono l'abitazione.

L'Ufficio potrà procedere alla verifica delle situazioni sopra indicate, anche mediante accertamenti presuntivi per testimoni o per fatti conosciuti.

5. Per i locali di proprietà del Comune, adibiti ad uso diverso dalle abitazioni ed utilizzati da associazioni e/o gruppi riconosciuti, è applicata una riduzione del 30%.

Art.14

Esenzioni

1. Le ipotesi di esenzione dal pagamento della tassa, sono di seguito tassativamente elencate:

- Stabili (e relative aree) adibiti ad uffici comunali ed altri edifici in cui abbiano sede uffici o locali comunali.
- Edifici ed aree destinati ed aperti al culto, ivi comprese le pertinenze, con esclusione dei locali annessi adibiti ad abitazione del parroco.
- Locali destinati alla raccolta e deposito dei libri di biblioteca, con apertura al pubblico.
- Ulteriori casistiche derivanti da contratti e/o convenzioni in cui sia prevista l'esenzione.

2. Per tutti i casi sopra elencati, è necessaria specifica richiesta, con l'obbligo di denunciare entro 30 giorni, l'eventuale cambio di destinazione d'uso dei locali o altri fatti che comportino la perdita del diritto all'esenzione.

3. Le esenzioni di cui sopra, sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse.

TITOLO III RACCOLTA DIFFERENZIATA

Art.15 Finalità

1. L'attività di smaltimento dei rifiuti è finalizzata all'incentivazione della raccolta differenziata. Tale modalità di raccolta si pone l'obiettivo principale di razionalizzare il sistema di cernita dei rifiuti stessi con una primaria distinzione tra i rifiuti organici con alto tasso di umidità (rifiuti di provenienza alimentare, scarti di prodotti vegetali ed animali) e gli altri rifiuti che vengono ulteriormente differenziati a seconda della tipologia di appartenenza (carta, vetro, plastica, ecc.)
2. Le principali finalità della raccolta differenziata sono:
 - diminuire gradualmente i rifiuti da smaltire;
 - incentivare il recupero di materiali fin dal momento della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
 - ridurre la quantità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale e garantire quindi la protezione ambientale.
3. Con specifico riferimento ai rifiuti organici, il Comune di San Giusto, incentiva e favorisce tutti i sistemi previsti dalla normativa in materia igienico-ambientale, che consentono di smaltire autonomamente tali rifiuti, con conseguente abbattimento dei costi di raccolta e smaltimento degli stessi.
4. Viene comunque garantito il servizio di raccolta e smaltimento dell'organico per le utenze (domestiche e non) che, in quanto oggettivamente impossibilitate, non attiveranno i sistemi di cui al comma precedente. Tale circostanza, dovrà essere sufficientemente documentata all'ufficio che valuterà l'accoglimento della medesima.

Art.16 Maggiorazioni

1. Per le utenze che continueranno a usufruire del sistema di raccolta e smaltimento dell'organico, attivo sul territorio comunale, verrà applicata, in sede di consuntivo, una maggiorazione fissata con apposito provvedimento annuale, sulla scorta dei dati di costo della raccolta. In caso di mancata adozione di tale provvedimento, si intende confermato quello dell'anno precedente.

TITOLO IV ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art.17

Denunce e variazioni

1. I soggetti tenuti al pagamento della tassa, hanno l'obbligo di presentare, entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello dell'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili, redatta su appositi modelli messi a disposizione dall'ufficio.
2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, salvo variazioni delle condizioni di tassabilità da dichiarare nelle forme di cui al comma precedente.
La denuncia originaria o di variazione deve contenere tutti gli elementi identificativi del dichiarante (dati anagrafici, codice fiscale, numero dei componenti, indirizzo di residenza, partita IVA, denominazione, sede legale e rappresentante legale per le persone giuridiche, ecc.) e, relativamente ai locali ed aree tassabili, deve contenere gli estremi catastali degli immobili oggetto di occupazione e detenzione, nonché tutti gli altri elementi utili ai fini della tassazione (ubicazione, superficie, destinazione dei singoli locali ed aree, ripartizioni interne, data d'inizio dell'occupazione, ecc.). La denuncia deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale.
Della presentazione, è rilasciata apposita ricevuta.
3. In caso di nuove iscrizioni anagrafiche, l'ufficio può invitare il richiedente a rendere la denuncia contestualmente alla richiesta di residenza, con facoltà di integrazione successiva e comunque non oltre il termine stabilito dal comma 1 del presente articolo.
Il mancato invito da parte dell'ufficio, non esime dall'obbligo di presentazione della denuncia entro lo stesso termine.
4. E' fatto obbligo all'ufficio Anagrafe, di comunicare all'ufficio tributi, con cadenza semestrale, ogni variazione intervenuta relativa a nascite, decessi, immigrazioni ed emigrazioni, ecc.
5. E' fatto obbligo agli Uffici Commercio e Polizia Municipale, di comunicare all'ufficio tributi, con cadenza semestrale, i nominativi dei nuovi soggetti autorizzati all'esercizio delle attività di competenza e loro relative variazioni.

Art.18

Accertamento e controllo

1. Ai fini del controllo delle denunce presentate e dell'acquisizione dei dati necessari per l'accertamento e la liquidazione, l'ufficio ha la facoltà di:
 - rivolgere ai contribuenti motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie catastali dei locali e delle aree, ovvero a rispondere a questionari da restituire debitamente sottoscritti, entro termini fissati a norma di legge;

- utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo e/o altre concessioni;
 - richiedere ad uffici pubblici o ad altri enti pubblici, anche economici, ovvero ad enti privati erogatori di pubblici servizi, in esenzione di spese e di diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.
3. In caso di mancata esibizione di atti o restituzione di questionari entro i termini stabiliti, l'ufficio, mediante l'ausilio dell'Ufficio Tecnico e della Polizia Municipale, potrà procedere a ricognizione diretta, autorizzata dal Sindaco, previo preavviso di cinque giorni.
 4. In tutti gli altri casi di mancata collaborazione o di impedimento da parte del contribuente, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici (analogia e/o induzione), con i caratteri previsti dall'art.2729 del Codice Civile.
 5. Dell'esito delle verifiche effettuate, viene data comunicazione agli interessati, con invito a restituire, entro 30 giorni dal ricevimento, copia della comunicazione sottoscritta per accettazione. Nel caso in cui l'utente riscontrasse elementi di discordanza, potrà, nello stesso termine, fornire prove o rilasciare memorie che, se ritenute fondate, comporteranno l'annullamento o la rettifica di quanto accertato dall'ufficio. Decorso il termine assegnato, la comunicazione diviene, comunque, provvedimento definitivo e l'ufficio provvede ad emettere gli atti di riscossione coattiva sulla base degli elementi accertati.

Art.19 Riscossione

1. L'ufficio provvede alla riscossione ordinaria della tassa nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente. Ove non diversamente disposto, la riscossione volontaria potrà avvenire nelle seguenti modalità:
 - tramite ruolo affidato al concessionario per la riscossione;
 - direttamente, mediante emissione di bollette;
 - mediante affidamento a soggetti di cui all'art.52 del D.Lgs. 446/97.
2. L'ammontare annuo, comprensivo delle addizionali previste per legge, è suddiviso in quattro rate, qualunque sia la modalità di riscossione attuata.

Art.20 Rimborsi ed autotutela

1. Nei casi di iscrizione a ruolo di importi non dovuti per i motivi di cui all'art.6 del presente regolamento, il contribuente ha diritto allo sgravio o rimborso dell'importo ritenuto eccedente. A tale fine, deve produrre apposita istanza osservando i termini di seguito indicati:
 - ❖ in caso di sgravio, entro sei mesi dalla notifica del ruolo o della cartella di pagamento;
 - ❖ in caso di rimborso, entro due anni dall'avvenuto pagamento.

In entrambi i casi, l'ufficio dispone lo sgravio od il rimborso entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza.

2. Per altri casi previsti dalla normativa vigente, che possono dar diritto a sgravio parziale o totale del tributo, o a rimborso di importi già pagati, l'ufficio, a seguito di verifica, può disporre autonomamente, in sede di autotutela, lo sgravio o il rimborso di quanto non dovuto, osservando i termini stabiliti dalla legge.

Art.21

Recupero oneroso

1. La riscossione coattiva dei crediti accertati a seguito di attività di controllo, può essere effettuata con una delle seguenti modalità:
 - > mediante ruolo suppletivo affidato al concessionario per la riscossione;
 - > mediante procedimento ingiuntivo;

In ogni caso, al contribuente verranno altresì applicati gli interessi legali e le spese per la riscossione coattiva.

Art.22

Sanzioni

1. Per i diversi casi di violazione che determinino irrogazione di sanzioni, si rimanda all'art.76 del D.Lgs. 507/93 ed ai DD.Lgs. nn.471 - 472 e 473 del 18/12/1997 e ss.mm.ii.
2. Sulle somme dovute a titolo di tributo ed addizionale, si applicano interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella misura del 2,5%, semestrale, a decorrere dal semestre successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento e fino alla data di consegna dei ruoli, in cui sono iscritte le somme predette, al concessionario della riscossione.

Art.23

Funzionario responsabile

1. Al funzionario responsabile designato dal Comune sono attribuite le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Il predetto funzionario sottoscrive altresì tutti gli atti relativi all'attività di riscossione volontaria e coattiva.
2. Il comune è tenuto a comunicare alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze, il nominativo del responsabile entro sessanta giorni dalla nomina.

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art.24


Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2005, e contestualmente alla sua efficacia, si intendono abrogate tutte le disposizioni regolamentari precedentemente approvate e vigenti.

Art.25

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs. 507/93 e nelle altre norme vigenti in materia.



COMUNE DI SAN GIUSTO CAN.
PROVINCIA DI TORINO

N. 10

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO:REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI. MODIFICHE.

L'anno duemilasette addì ventisei del mese di marzo alle ore 21.00 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

BOGGIO GIOSI	SINDACO	Presente
MERLO IVAN	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
FERRARIS FRANCESCO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
BOLLETTINO GIUSEPPE	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
CANTELO MARCO	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente
CERUTTI GIACOMO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
ROMANO ROSETTA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
AMATO SALVATORE	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente
CHIAROTTO MARZIA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
BORSATO PIERO	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente
DEFILIPPI FEDERICA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
FERRANDO CRISTIAN	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
OZZELLO DOMENICO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
BINANDO MARCO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
BERTOT RICCARDO	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente
MARCO OMAR	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
CONTO ELVIO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente

Totale presenti 13
Totale assenti 4

Partecipa alla seduta l'Assessore Esterno senza diritto di voto Sig. ROMANO Giovanni Battista.

Partecipa, altresì, alla adunanza il Segretario Comunale Sig. MAGGIO DR. SERGIO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra BOGGIO GIOSI nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Relaziona il Sindaco Presidente:

RICHIAMATO il Regolamento comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, approvato con deliberazione C.C. N. 4 dell'8/03/2005;

RITENUTO necessario apportare alcune modifiche al suddetto regolamento, per motivi di equità fiscale:

- Si prevede all'Art. 14 l'eliminazione delle utenze previste nella categoria "26" (Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio) facendoli rientrare nella categoria "22";
- Si prevede l'eliminazione all'art. 14 della dicitura "Scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e/o parificate";
- Si prevede lo spostamento all'art. 10, punto B) utenze non domestiche delle scuole dalla Categoria "1" alla Categoria "2";

Interviene il Consigliere OZZELLO D. che approfitta dell'argomento dicendo che è stato chiesto da parte dei commercianti un Consiglio aperto, richiesto da circa 45 commercianti e vuol sapere se l'amministrazione intende effettuarlo.

Il Presidente ribadisce che è legittimo che i cittadini chiedano spiegazioni e verrà effettuato un incontro con loro per chiarire in merito.

Ricorda come si è arrivati a queste tariffe:

- Nel 2005 è stato approvato il sistema normalizzato, si doveva passare da tassa a tariffa entro il 2008 e vi erano forti richieste da distribuire più equamente la spesa della T.A.R.S.U., pertanto è stato proposto al Consiglio Comunale il nuovo regolamento con diversificazione di utenze domestiche e non domestiche. Punto di partenza è il costo smaltimento rifiuti di circa 300.000 € ripartito tra il 70% sulle utenze domestiche e 30% utenze non domestiche. Nello specifico per le utenze domestiche il 60% incide sul numero dei componenti e il 40% sui mq. Per le utenze non domestiche si è operata una suddivisione in 27 categorie e calcolato un coefficiente per trovare le tariffe con un programma del Ministero. Non vi è stato nessun intento di penalizzare i commercianti da parte dell'Amministrazione. Sono stati comparati i costi con altri Consorzi e i costi di San Giusto C.se sono molto più bassi ed elenca alcuni esempi:

Il Vice Sindaco FERRARIS F. precisa che ultimamente la raccolta differenziata non da i risultati aspettati, occorre fare delle riunioni con la popolazione per incrementarla e per poter pagare meno tutti.

Il Consigliere Merlo I. precisa che nel 2004 è stato effettuato un rimborso a favore degli utenti e nel 2005-2006-2007 le tariffe sono diminuite rispetto alle tariffe del 2004;

VISTE le modifiche apportate al testo, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento e ritenute le stesse meritevoli di approvazione;

VISTI i pareri resi, dai Responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

CON VOTI N. 9 favorevoli, N. – contrari, N. 4 astenuti, (OZZELLO D., BINANDO M., MARCO O., CONTO E.) su N. 13 Consiglieri presenti e votanti espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

- 1) **DI APPROVARE**, come approva, le modifiche al regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, composto da N. 25 articoli, approvato con atto proprio N. 4 dell'8/03/2005, come di seguito indicato:
 - Eliminazione all'Art. 14 delle utenze previste nella categoria "26" (Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio) facendoli rientrare nella categoria "22";
 - Eliminazione all'art. 14 della dicitura "Scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e/o parificate";
 - Spostamento all'art. 10, punto B) utenze non domestiche delle scuole dalla Categoria "1" alla Categoria "2";
- 2) **DI DARE ATTO** che il regolamento di cui trattasi sostituisce il testo precedentemente approvato con propria deliberazione N. 4 dell'8/03/2005 e che lo stesso entrerà in vigore intervenuta l'esecutività della presente deliberazione.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

IL SINDACO
F.to BOGGIO GIOSI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MAGGIO DR. SERGIO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 134 D.Lgs. 267/00)

Certifico io, Segretario Comunale, previa dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale venne pubblicata il giorno 5 Apr. 2007 all'Albo Pretorio, ove rimase esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, c.1, del D.Lgs. 267/2000.


- 5 APR. 2007

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MAGGIO DR. SERGIO

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

ADDI',

- 5 APR. 2007



IL SEGRETARIO COMUNALE
MAGGIO DR. SERGIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

☒ Si certifica che la sujestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lvo 267/2000.

☐ Si certifica che la sujestesa deliberazione, data l'urgenza, è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lvo 267/2000.

San Giusto C.se, lì 16.04.2007

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MAGGIO DR. SERGIO

Si esprime parere favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to MAGGIO Dr. Sergio	Si esprime parere favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to	
---	---	--